

Provincia di



Alessandria

## COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

Ord. Resp. n. 24 /2016

Cassano Spinola, lì 26.09.2016

**OGGETTO:** temporanea istituzione del divieto di transito – Processione “Madonna del Rosario” del 09.10.2016.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**CONSIDERATO** che il giorno 9 ottobre 2016 si terrà la consueta Processione “Madonna del Rosario”, così come da programma “manifestazioni religiose” Parrocchiale prot. n.859 del 11/03/2016;

**CONSIDERATO** che tale manifestazione interesserà il tratto di Via Arzani da Piazza XXVI Aprile al civico 3B della stessa strada pubblica;

**RITENUTO** necessario istituire temporaneamente il divieto di transito al fine di consentire lo svolgimento della stessa processione;

**VISTO** il D.Lgs. 30 aprile 1992 n°285, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada” e S.M.I.;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992, n°495 recante il testo del “Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S.” e S.M.I.;

**VISTO** il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n°267, recante il “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

**VISTO** il Decreto Sindacale n°2 del 11.07.2014, che designa le funzioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 15 Maggio 1997 n°127, al Responsabile del Servizio;

### ORDINA

domenica 09 ottobre 2016, la sospensione temporanea della circolazione, lungo il percorso della manifestazione religiosa, durante il suo transito previsto tra le ore 11:40 e 12:00.

L’inottemperanza al divieto di sosta permanente, già persistente in un tratto di Via Arzani, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, comporterà la RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI che creino intralcio al regolare svolgimento della manifestazione.

Di quanto disposto verrà informato il pubblico mediante la pubblicazione di copia della presente ordinanza all’albo pretorio on-line e l’installazione di idonea segnaletica mobile nelle aree interessate e nelle loro adiacenze.

Si informa che ai sensi dell’art.37 del codice premesso, può essere proposto ricorso contro tali disposizioni, presentando lo stesso all’Ispettorato Generale per la circolazione e sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici e a questo Ente.

Avverte che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento è altresì proponibile ricorso al TAR del Piemonte, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio.

E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Il Responsabile del Servizio

*F.to (Arch. Giacomo Tofalo)*